

Dott. MICHELE GENTILUCCI  
NOTAIO  
Via Brodolini n. 25  
Tel. e Fax 0733/366354-566472  
62010 MORROVALLE (MC)

REPERTORIO N.31582

RACCOLTA N. 7471

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

UNIPERSONALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno tre del mese di agosto, in  
Morrovalle, nel mio studio in via Brodolini n.25.

Avanti a me Dott. Michele Gentilucci, Notaio in Morrovalle,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Macerata  
e Camerino,

è presente

il signor Francesco ACQUAROLI, nato a Macerata il 20 luglio  
1970, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il  
quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua  
qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di  
Morrovalle, con sede a Morrovalle in Piazza Vittorio  
Emanuele II n.1, codice fiscale: 00132100439, in forza del D.  
lgs n. 267 del 18 agosto 2000, a ciò autorizzato con delibera  
del Consiglio Comunale in data 29 giugno 2006 n. 30;

Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, il quale dichiara quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita dal Comune di Morrovalle, come sopra  
rappresentato, una società a responsabilità limitata  
unipersonale sotto la denominazione "MORROVALLE SERVIZI  
S.r.l.".

La sede della società è in Morrovalle (MC), all'indirizzo che  
risulterà presso il competente Registro Imprese.

#### ARTICOLO 2

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti  
attività:

- la gestione del servizio di farmacia, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché la gestione dei servizi assistenziali di competenza comunale;
- la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- la gestione di servizi di carattere socio-sanitario;

Nell'oggetto societario rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza, tecnico-economica agli enti e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può inoltre svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

a) la localizzazione delle farmacie sul territorio del comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;

b) la partecipazione ed iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

c) la immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura;

d) la formazione, la qualificazione e lo sviluppo delle risorse umane.

Le predette finalità dovranno essere perseguite

salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

La società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione ammissibili, quali concessioni a terzi, associazione temporanea d'impresa, società di capitali ed ogni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi. La società, inoltre, può partecipare a consorzi, a cooperative, a società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad essa assegnate oppure ancora che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità dalla stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo.

La società può compiere, per gli stessi fini, operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari,

ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. La società può, previa stipula di apposita convenzione, rivolgere servizi inerenti all'oggetto sociale ad essa affidati in altri comuni. La società non potrà effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e dalla Legge n. 197/91, nonché dal D.lgs. n. 385/93.

#### ARTICOLO 3

La società avrà la durata dal giorno della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2030, ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 4

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge, e viene sottoscritto dall'unico socio Comune di Morrovalle.

Il componente dichiara che il 100% (cento per cento) del capitale sociale, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), è stato versato a norma di legge presso la Banca delle Marche Spa filiale di Morrovalle, come attestato da

ricevuta di versamento in data odierna.

#### ARTICOLO 5

La società è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle riportate nello Statuto Sociale, che approvato e sottoscritto dalla parte si allega, previa lettura da me datane alle parti, al presente atto sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

#### ARTICOLO 6

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre dell'anno in corso.

#### ARTICOLO 7

Il Sindaco del Comune di Morrovalle, in qualità di socio unico, ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 2479 c.c., per la durata di 5 (cinque) esercizi e fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio, quale Organo amministrativo un Consiglio di amministrazione composto dai seguenti membri:

- Giosuè Giovanni Luigi, nato a Morrovalle il 25 gennaio 1944, con la carica di Presidente;
- Bellesi Alfredo, nato a Montegranaro il 25 ottobre 1945, con la carica di Consigliere;
- Vitali Paolo, nato a Morrovalle il 7 settembre 1952, con la carica di Consigliere.

Gli amministratori teste' eletti dichiarano che non esistono cause di ineleggibilità e di decadenza a norma di legge e di accettare la carica; il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dà incarico al Notaio di provvedere all'iscrizione della nomina presso il competente Registro delle Imprese.

#### ARTICOLO 8

Io notaio Michele Gentilucci vengo incaricato specificatamente dal Cda a ritirare dalla Banca citata la somma per il deposito del capitale sociale come sopra versato a legale costituzione avvenuta, con facoltà di delegarvi anche a terzi.

#### ARTICOLO 9

Il Sindaco del Comune di Morrovalle, in qualità di socio unico, ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 2477 c.c., per la durata di 3 (tre) esercizi e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, quale Revisore Contabile della Società la Dottoressa GARBUGLIA Rosaria, nata a Civitanova Marche il 7 ottobre 1959;

Il Revisore Contabile testè eletto dichiara che non esistono cause di ineleggibilità e di decadenza a norma di legge e di accettare la carica; il nominato revisore contabile dà incarico al Notaio di provvedere all'iscrizione della nomina presso il competente registro imprese.

#### ARTICOLO 10

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

#### ARTICOLO 11

La spesa approssimativa preventivata per la costituzione della società e lo svolgimento delle pratiche ad essa relative, ammonta a circa Euro 1.880,00 (milleottocentottanta virgola zero zero).

Ai soli fini dell'art.111 ter disp. att. cod. civ., le parti dichiarano che l'indirizzo dove è posta la sede sociale è il seguente: Morrovalle, via Tiziano n.29/31.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura, unitamente all'allegato, al comparente il quale, da me interpellato, dichiara di approvarlo e confermarlo e lo sottoscrive con me Notaio.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ai sensi di legge, in due fogli per facciate sette e parte di questa ottava.

Firmato: Acquaroli Francesco, Michele Gentilucci Notaio.

## STATUTO

### DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE "MORROVALLE SERVIZI S.r.l."

#### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

##### Art.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 Codice civile e dell'art. 113, comma 5, lett. c), D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata: "MORROVALLE SERVIZI S.r.l."

2. Il Comune di Morrovalle e il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario; analogo a quello esercitato sui propri servizi. Al contempo, la società realizzerà la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale.

##### Art.2 OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione del servizio di farmacia del quale è titolare il Comune di Morrovalle, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché la gestione dei servizi assistenziali di competenza comunale;

- la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

- la gestione di servizi di carattere socio-sanitario.

Nell'oggetto societario rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica agli enti e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può i-

noltre svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- a) la localizzazione delle farmacie sul territorio del comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;
- b) la partecipazione ed iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
- c) la immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura;
- d) la formazione, la qualificazione e lo sviluppo delle risorse umane.

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

La società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione ammissibili, quali concessioni a terzi, associazione temporanea d'impresa, società di capitali ed ogni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi. La società, inoltre, può partecipare a consorzi, a cooperative, a società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad essa assegnate oppure ancora che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità dalla stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo.

La società può compiere, per gli stessi fini, operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. La società può, previa stipula di apposita convenzione, rivolgere servizi inerenti all'oggetto sociale ad essa affidati in altri comuni. La società non potrà effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla Legge n.1 del 2 gennaio 1991 e dalla Legge n.197/91, nonché dal D.Lgs. n.385/93.

### **Art.3 SEDE SOCIALE**

1. La società ha sede nel Comune di Morrovalle.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, purchè in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2, Codice Civile).
3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, e, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

### **Art.4 DURATA**

La società è costituita fino al 31 dicembre 2030. La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.

### **Art.5 CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.
2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Morrovalle, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.
3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, si può derogare alla richiesta di autorizzazione dell'unico socio ai sensi dell'art. 2465, comma 2, Codice civile.

### **Art.6 FINANZIAMENTI DEL SOCIO**

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società, si considerano infruttiferi.
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, Codice civile, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, nei limiti di una volta il patrimonio netto, e al socio unico se è richiesta una misura superiore, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 comma 8.

### **Art.7 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

### **Art.8 ORGANI DELLA SOCIETA'**

Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale o Revisore Unico.

#### Art.9. DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, Codice civile e comunque:
  - a) Approvazione dei bilancio e distribuzione degli utili;
  - b) Struttura dell'Organo amministrativo e la nomina dell'Amministratore e/o Presidente;
  - c) Eventuale istituzione del Direttore generale;
  - d) La nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;
  - e) Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei socio unico;
  - f) Assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
  - g) Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
  - h) Regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
  - i) Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
  - j) Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
  - k) Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
  - l) Assunzione di mutui;
  - m) Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
  - n) Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 100.000,00 (euro centomila/00);
  - o) Approvazione del budget annuale proposto dall'Organo amministrativo;
  - p) Ogni altro atto di amministrazione straordinaria.
3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate, in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.

4. Il patrimonio costituito dai mobili funzionali dichiarati nei contratti di servizio e inalienabile. Potrà essere sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti.

**Art.10 DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purchè nel territorio italiano.

2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio; agli amministratori o all'amministratore unico e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori o l'Amministratore Unico e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, e/o il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

4. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

5. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

**Art.11 AMMINISTRAZIONE**

1. La società può essere amministrata:

a. da un Amministratore Unico;

oppure

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di

amministrazione compete al socio unico ai sensi dell'art. 2479, Codice civile.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382, Codice civile.

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei suoi membri, questo decade e si procede ai sensi dell'art. 12, comma 10.

5. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza giusta causa, compete esclusivamente il 20% (venti per cento) del compenso annuo spettantegli; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

6. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera del socio unico, entro limiti fissati annualmente dall'assemblea, o in sede di approvazione del bilancio.

7. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice civile.

8. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società ed in tutti i casi in cui le operazioni ovvero gli atti di gestione rilevino impegni per la società di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

#### **Art.12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; può eleggere un Vice-presidente, designare un Amministratore Delegato e può nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

3. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale o da Revisore contabile, se nominato.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso

spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque

giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati e/o il revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, Codice civile, l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.

10. Qualora la maggioranza dei membri nominati a far parte il Consiglio di Amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Collegio sindacale, qualora nominato, provvede a convocare l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso Consiglio, altrimenti vi provvederà uno dei consiglieri superstiti, anche se decaduto.

**Art.13 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE  
CONSENSO SCRITTO**

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri Amministratori e ai Sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando:

- a. i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- b. la data in cui si è formata la decisione;
- c. eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi dei presenti e dei precedenti articoli devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

#### 14. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 Codice civile e del presente Statuto, a uno o più dei suoi componenti e al Direttore, se nominato.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3, del Codice civile, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di

to dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall'assemblea, per l'intero triennio.

4. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

5. Al revisore contabile ed alla società di revisione si applicano, per quanto non disciplinato nel presente statuto, gli articoli 2409-ter, 2409-quater terzo comma, 2409-quinquies, 2409-sexies e 2409 septies Codice Civile. La facoltà alternativa come sopra attribuita al socio unico non potrà in ogni caso determinare revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

6. Il Collegio Sindacale e/o il Revisore Contabile, in presenza di fatti rilevanti per il bilancio del Comune socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune.

### TITOLO III

#### **BILANCIO E UTILI**

##### **Art.18 BILANCIO E UTILI**

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori o l'amministratore unico devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2 precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.

4. Il bilancio previsionale, unitamente ai documenti di programmazione, quali il budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma, piani operativi annuali, piani di investimento, la relazione programmatica, l'organigramma, i piani di assunzione del personale, il piano di sviluppo, accensione di mutui ipotecari e chirografari, acquisizione e dismissione di partecipazioni, l'acquisto di aziende o rami d'azienda della Società devono essere presentati al Comune socio unico entro il 31 ottobre di ogni anno a valere per l'anno successivo e devono essere approvati dal Comune socio

quelli di assunzione del personale;

b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;

c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

d) le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa da proporre all'Assemblea;

e) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti da proporre all'Assemblea;

f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea;

g) assunzione di mutui da proporre all'assemblea.

#### **ART.15 VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE E FISCALI**

1. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società nei modi e nei termini consentiti dalla vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

2. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave,.

#### **Art.16 RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

2. Agli altri Amministratori ed al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.17 ORGANI DI CONTROLLO**

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore contabile o società di revisione.

2. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice civile.

3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito

unico entro il 31 dicembre di ogni anno. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 (trenta) giorni successivi.

5. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Montecassiano, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

6. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

#### TITOLO IV

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### **Art.19 SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

##### **Art.20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale.

2. Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Macerata.

3. Il Collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, comma 2, Cod. Proc. Civ.. Gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art.36, comma 1, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, comma 1, Codice proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art.831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1, citato.

4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 - 36, D. Lgs. n.5/2003 citato.

##### **Art. 21. DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Firmato: Acquaroli Francesco, Michele Gentilucci Notaio.